

Bambini e conflitti armati

Diritti umani e diritto internazionale - 2010 – pp. 189-193

Commento a: Nazioni Unite, Consiglio di sicurezza e Assemblea generale, Children and Armed Conflict, Report of the Secretary General, UN Doc. A/63/785 - S/2009/158, del 26 marzo 2009, (www.un.org/children/conflict/english/index.html)

Le guerre moderne si caratterizzano, com'è noto, per il diretto coinvolgimento della popolazione civile negli scontri, cui, spesso, partecipano attivamente anche i bambini, che, dunque, divengono - di fatto - 'combattenti'.

La problematica appare assai articolata e variegata, con peculiarità che divergono in ragione del quadro bellico in cui essa si presenta. Talvolta, i bambini vengono arruolati da gruppi rivoluzionari locali in lotta con il Governo ufficiale del Paese, responsabili di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario. Ad esempio, la fazione ribelle ugandese detta Lord Resistance Army (LRA), attualmente attiva soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo ed in Sudan, è nota per i rapimenti di bambini, strappati alle proprie famiglie durante attacchi a villaggi o a campi profughi, per essere addestrati ed obbligati a combattere (ONU, Consiglio di sicurezza, *Report of the Secretary General on Children and armed conflict in Uganda*, UN Doc. S/2009/462, del 15 settembre 2009, p. 5 e ss.). Un'altra grave piaga concerne la diffusione di aggressioni di natura sessuale, cui sono esposte soprattutto le bambine rapite (UNICEF, Press release, *Executive Director, Ann M. Veneman visits Dungu, a community terrorized by the LRA*, del 31 Agosto 2009, www.unicef.org/infobycountry/media_51000.html).

Inoltre, talvolta è lo stesso Governo ufficiale del Paese a servirsi di minori nelle operazioni militari: è il caso, ad esempio, dell'Ugandan People's Defence Forces (UPDF) (Consiglio di sicurezza, *Report of the Secretary General on Children and armed conflict in Uganda*, cit., p. 3 ss.) e delle Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) (ONU, Consiglio dei

diritti umani, UN Doc. A/HRC/WG.6/6/COD/3, del 9 settembre 2009, p. 3 e ss.).

In altri Paesi - quali Iraq e Afghanistan - il reclutamento di minori si lega alla diffusione del terrorismo: è, invero, documentato l'utilizzo di bambini come esecutori di attacchi suicidi diretti da Al-Quaida e dai Taliban, (ONU, Consiglio di sicurezza e Assemblea generale, *Children and Armed Conflict, Report of the Secretary General*, UN Doc. A/63/785- S/2009/158, del 26 marzo 2009, pp. 3 e 14). Inoltre, frequentemente, le azioni terroristiche si indirizzano specificamente a luoghi dedicati all'infanzia, *in primis* le scuole, mentre, in altri casi, le operazioni militari dirette dalle Forze multinazionali causano incidentalmente numerose vittime fra i civili, bambini compresi (Human rights watch, *World Report 2010*, del 20 gennaio 2010, www.hrw.org/en/world-report-2010/afghanistan). La situazione bellica favorisce altresì l'incidenza di abusi sessuali, quali il cd. *bacha bazi*, pratica diffusa in Afghanistan, consistente nella schiavizzazione sessuale dei bambini da parte dei signori della guerra, cui si accompagna l'utilizzo degli stessi come ballerini ed intrattenitori (ONU, *Statement* del Rappresentante speciale del segretario generale per i bambini e i conflitti armati, UN Doc. A/HRC/12/49, del 14 ottobre 2009, p. 9).

Anche le misure anti-terroristiche sono suscettibili di minare il rispetto dei diritti dell'infanzia. Si osservi, in proposito, che nel carcere di Guantanamo sono stati detenuti diversi minori, ad alcuni dei quali sono state negate le più essenziali garanzie del diritto internazionale umanitario, in particolare il diritto ad essere detenuti in luogo separato dagli adulti (art. 77, I Protocollo di Ginevra) ed a proseguire negli studi (art. 4, II Protocollo di Ginevra) (Human rights watch, *Omar Kahdr*, del 4 settembre 2009, www.hrw.org/en/news/2008/12/04/omar-ahmed-khadr). Assai sconcertante risulta la denuncia, da parte di alcune ONG, di torture perpetrate a Guantanamo ai danni di bambini, in particolare mediante la tecnica del cd. "frequent flyer program", con cui una persona è sottoposta a continui spostamenti e, conseguentemente, privata del sonno (Amnesty international, *USA: Trials in error*, del 16 luglio 2009, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/083/2009/en). Anche se, recentemente, un giudice federale statunitense ha ordinato la liberazione di un individuo prigioniero fin dalla minore età, dopo

una detenzione preventiva durata ben sette anni (Human rights first, *The case of Mohammed Jawad*, del settembre 2009, www.humanrightsfirst.org/us_law/detainees/cases/jawad.aspx), un altro giovane, il canadese Omar Kahdr, è tuttora detenuto a Guantanamo, da quando era minorenne, in attesa di processo (Human rights watch, *Omar Kahdr*, cit.). Pertanto, non si può che appoggiare la condanna mossa a simili episodi da parte del Rappresentante speciale del segretario generale per i bambini e i conflitti armati (*Statement*, del 14 ottobre 2009 cit., p. 13), la quale, peraltro, osserva come la giustizia penale internazionale sia uniformemente orientata verso l'esenzione dalla giurisdizione dei minori di 18 anni (cfr. art. 26, Statuto della Corte penale internazionale).

Benché maturate in seno a quadri politico-militari assai differenti fra loro, le situazioni descritte sono accomunate dall'intensità del sacrificio imposto ai diritti dei minori. Tali violazioni generano spesso retaggi apprezzabili anche nel lungo periodo; ad esempio, laddove, a causa di annosi conflitti, recarsi a scuola diviene troppo pericoloso, intere generazioni rimangono prive d'istruzione.

Il diritto internazionale umanitario riconosce, in via generale, il diritto dei minori di quindici anni alla fruizione di un trattamento preferenziale nel corso delle ostilità (art. 38, IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949), che si concretizza in vari obblighi a carico degli Stati contraenti, quali, ad esempio, la garanzia del diritto all'istruzione (art. 24), al cibo (artt. 23 e 89) e alle cure mediche (art. 50). I Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra, del 1977, proibiscono espressamente il reclutamento di fanciulli, sia nei conflitti internazionali (art. 77, I Protocollo Addizionale) sia in quelli interni (art. 4, II Protocollo); tale divieto è ribadito nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 38, CRC), la quale istituisce altresì il Comitato sui diritti del fanciullo (art. 43, CRC), con competenze di monitoraggio sull'applicazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione all'interno di ogni Stato contraente. Detta Convenzione è stata integrata nel 2000 dal Protocollo Opzionale sul Coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, che introduce importanti novità: l'età minima per l'arruolamento

obbligatorio nelle forze armate nazionali è innalzata a diciotto anni (artt. 1, 2, 3) ed il divieto di arruolare soggetti minori è esteso anche ai gruppi armati non statali, con il correlato compito degli Stati di vegliare sul rispetto del divieto da parte di questi ultimi (art. 4).

Tuttavia, le diffuse violazioni dei diritti del bambino – sopra descritte solo in minima parte - mettono in luce l'insufficienza di tali strumenti, che necessitano sia di perfezionamenti, che di modifiche.

Al riguardo, deve anzitutto segnalarsi che, in occasione del ventesimo anniversario dall'adozione della Convenzione dei diritti del fanciullo da parte dell'Assemblea generale ONU, si è deciso di affidare ad un apposito Working Group l'elaborazione di un ulteriore Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, già auspicato dal Consiglio dei diritti umani (Consiglio dei diritti umani, undicesima sessione, UN Doc. A/HRC/RES/11/1, del 12 Giugno 2009), al fine di introdurre una nuova procedura di comunicazione, facente capo al Comitato sui diritti del fanciullo. Tale procedura – ispirata a quella del Comitato per i diritti umani - consentirebbe a singoli individui o gruppi di persone, che si proclamino vittime di violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione, di rivolgersi direttamente al Comitato sui diritti del fanciullo, dopo aver esperito ogni rimedio interno a disposizione, purché lo Stato contro cui agiscono abbia accettato tale competenza (Child rights information network, *Launch of UN event celebrating 20th birthday of CRC*, dell'8 ottobre 2009, www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=21035).

D'altra parte, il ruolo fondamentale che il Comitato riveste nell'interpretazione della Convenzione è dimostrato, ad esempio, dalla statuizione del principio per il quale il diritto del minore ad essere ascoltato (art. 12, CRC) si traduce nell'obbligo per ogni Parte contraente di assicurare che i bambini siano informati - specie in contesti di violenza - dei propri diritti, e di individuare soggetti cui essi possano riferire eventuali violazioni subite (Comitato sui diritti del fanciullo, *General Comment n. 12 - Article 12: The right of the child to be heard*, CRC/C/GC/12, del 20 luglio 2009).

Le Nazioni Unite si sono mosse anche per altre vie; in particolare, il Consiglio di sicurezza ONU, richiamandosi alla propria funzione di mantenimento e tutela della pace e della

sicurezza internazionale, ha istituito un *Monitoring and Reporting Mechanism* sul reclutamento di bambini nei Paesi interessati da guerre, il quale fa capo ad un apposito *Working group on children and armed conflict*, incaricato, fra l'altro, di rivolgere raccomandazioni al Consiglio di sicurezza (ONU, Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1612 del 26 luglio 2005, UN Doc. S/RES/1612/2005). Il *Working group* è, a sua volta, tenuto a riferire le proprie conclusioni al Segretario generale, il quale, avvalendosi dell'appoggio della Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati, deve dedicare una specifica parte dei propri rapporti, relativi ai vari Paesi, alla protezione dei bambini all'interno degli stessi. Egli è inoltre incaricato di elaborare periodicamente un apposito rapporto sull'implementazione delle misure ONU a tutela dell'infanzia, corredato dalla cd. *list of shame*, ossia l'indicazione dei nomi delle forze o dei gruppi armati che violano i diritti dei bambini, sia nell'ambito dei conflitti già sottoposti all'esame del Consiglio (Annex I), sia con riferimento a quelli che non sono (ancora) stati oggetto di attenzione da parte dell'organo (Annex II); quanto a questi ultimi, l'inserimento nella lista esercita spesso forti pressioni nei confronti degli autori delle violazioni, in quanto essi temono che il persistere della propria presenza nell'Annex possa indurre il Consiglio ad occuparsi della situazione (Child rights information network, [UN Security Council, www.crin.org/UN/security_council.asp](http://www.crin.org/UN/security_council.asp))

Nel 2009 il Consiglio di sicurezza è intervenuto nuovamente sulla questione (Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1882 del 4 agosto 2009, UN Doc. S/RES/1882/2009), condannando specificamente le gravi violazioni di diritto umanitario ai danni dei bambini, fra cui sono menzionati gli attacchi rivolti alle scuole, i rapimenti e le violenze sessuali. Quanto a queste ultime, il Consiglio invita il Segretario generale ad includere i nomi dei gruppi armati che ne sono artefici all'interno della detta suddetta *list of shame*. La preoccupazione circa la diffusione di violenze sessuali si esprime altresì nella risoluzione 1888 del 30 settembre 2009 (S/RES/1888/2009), in cui il Consiglio di sicurezza sollecita il Segretario generale a dedicare maggiore spazio alle aggressioni sessuali ai danni di donne e bambini nei propri rapporti; inoltre, il Consiglio decide di inserire sistematicamente misure in tema di abusi

sessuali nelle agende per la negoziazione di accordi di pace, nonché nei programmi di DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration).

Un esempio particolarmente felice ed incoraggiante circa l'applicazione delle descritte procedure è offerto dal Governo dell'Uganda, che ha sottoscritto e messo in atto un apposito *action plan* con le Nazioni Unite, rilasciando gradualmente tutti i minori presenti nelle file del citato esercito nazionale dell'UPDF (Consiglio di sicurezza, *Report of the Secretary General on Children and armed conflict in Uganda*, cit., p. 3 e ss.).

Spunti assai notevoli giungono poi dalla giustizia penale internazionale, richiamata dalle stesse risoluzioni 1882 e 1888, nel cui ambito si stanno perseguendo alcuni *leader* militari per il crimine di arruolamento ed impiego di bambini soldato. Il caso più noto è probabilmente quello di Charles Taylor, fra i cui capi d'accusa il Procuratore del Tribunale speciale della Sierra Leone ha incluso l'impiego di bambini soldato, quale seria violazione del diritto internazionale umanitario, sanzionata dall'art. 4 dello Statuto dello stesso Tribunale. Inoltre, alcuni esponenti del gruppo armato sierraleonese RUF (Revolutionary United Front) sono stati recentemente condannati in via definitiva dall'organo di appello del Tribunale (Tribunale speciale per la Sierra Leone, caso n. SCSL-04-15-A, sentenza del 26 ottobre 2009, www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=H53fWpjVx8k%3d&tabid=218).

Il Tribunale ha altresì sviluppato un'interessante, benché controversa, giurisprudenza, secondo la quale esisterebbe persino una norma consuetudinaria internazionale che considera l'arruolamento di bambini un crimine internazionale (Tribunale speciale per la Sierra Leone, *Prosecutor vs Norman*, caso n. SCSL-2004-14-AR72(E), decisione del 31 maggio 2004).

Tale giurisprudenza ha permesso - in ossequio al principio di legalità - di perseguire esponenti politici e militari per reati commessi prima che lo Statuto del Tribunale entrasse in vigore. Il problema non si pone per la Corte penale internazionale, poiché la sua giurisdizione non si estende a fatti precedenti l'entrata in vigore dello Statuto di Roma (2002), al cui interno è stato cristallizzato il crimine di guerra consistente nel "*reclutare o arruolare fanciulli di età*

inferiore a 15 anni (...) o farli partecipare attivamente alle ostilità” (art. 8, comma 2); disposizione, quest’ultima, specificamente venuta in rilievo- com’è noto - nel caso *Lubanga* (G. Della Morte, “Il caso Lubanga ed il diritto ad un equo processo: i primi passi (falsi) della Corte penale internazionale”, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale* 2009, p. 212 e ss.).

D’altra parte, è riscontrabile una stretta cooperazione fra la Corte penale internazionale ed il Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati, come si può evincere dalla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un rapporto sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, in qualità di *amicus curiae* (ONU, Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati, *Situation in the Democratic Republic of Congo*, del 17 marzo 2008, [www.un.org/children/conflict/ documents/AmicuscuriaeICCLubanga.pdf](http://www.un.org/children/conflict/documents/AmicuscuriaeICCLubanga.pdf)), nonché dalla testimonianza resa dal Rappresentante, quale *expert witness*, nel corso procedimento a carico di Lubanga (ONU, Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati, Press Release, *UN Official testifies in the Lubanga case*, del 6 gennaio 2010, www.un.org/children/conflict/english/index.html)

Al di là di quello che si è appena detto, sarebbe auspicabile che la comunità internazionale si dedicasse a problematiche sinora del tutto trascurate. Nulla è stabilito, ad esempio, circa il comportamento che le truppe della NATO dovrebbero tenere in caso di scontro armato con un gruppo di bambini: rispondere all’attacco con il fuoco, o arrendersi? Il dilemma potrebbe essere risolto utilizzando armi e tecniche non letali, volte alla semplice dispersione del nemico; tuttavia, in mancanza di norme e codici di comportamento specifici, la decisione, nel caso concreto, finisce per esser lasciata al singolo militare.

Paola Forgione